

**MOZIONE
N. 479**


**INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA NEL BANDO DI GARA
INDETTO DALL'UNIVERSITA' DI
TORINO PER LO SVOLGIMENTO DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
PORTIERATO, PICCOLO
FATTORINAGGIO E SUPPORTO AGLI
AUDIOVISIVI PRESSO GLI UFFICI
UNIVERSITARI**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria), ANDRISSI
GIANPAOLO, BATZELLA STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, BONO
DAVIDE*

Protocollo CR n. 33112

Presentato in data 28/09/2015



Handwritten signature and date: 15.9.15

CLO2-18-02/488/15/X

13:54 28 Set 2015 A0100B 001732

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE N 479

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



OGGETTO: *inserimento della clausola di salvaguardia nel bando di gara indetto dall'Università di Torino per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto agli audiovisivi presso gli edifici universitari.*

Premesso che

-L'articolo 1 della Costituzione Italiana recita: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro";

-L'art. 35 della Costituzione Italiana prevede che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni";

-Secondo il comma 2 art.5 dello Statuto regionale "La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente secondo principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione l'innovazione economica sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione [...]".

Visto che

L'Università degli Studi di Torino ha indetto un bando di gara per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto agli audiovisivi presso gli edifici universitari per 48 mesi.

L'Accordo Quadro ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per svolgere i seguenti servizi per un periodo di 48 mesi, suddivisi in: a) Portierato, Uscierato, Reception, presso le varie sedi dell'Ateneo e servizi connessi; b) Fattorinaggio con auto o senza auto della Società Appaltatrice; c) Supporto aule e apparati audiovisivi, in tutte le sedi dell'Amministrazione universitaria di Torino e provincia.

Finora tali servizi sono stati forniti dalla cooperativa Rear, con un organico di circa 150 persone, essendo risultata impresa aggiudicatrice del bando di gara precedente per il periodo dal 1/04/2012 al 30 settembre 2014; prorogato dal 01/10/2014 al 30/11/2015 come da verbale n.6 del 21/05/2014 del consiglio di amministrazione dell'Università di Torino.

Considerato ancora che

In assenza di inserimento della clausola di salvaguardia, circa 150 persone finora addette a tali servizi, in forza presso l'uscente società aggiudicataria Rear, si troverebbero a rischio perdita del proprio posto di lavoro; la nuova società appaltante avrebbe infatti maggiori vantaggi ad assumere nuovo organico secondo le tipologie previste dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) e dagli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015.

Considerato che

-L'art. 7 Computo dell'anzianità negli appalti del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 sancisce che:

" Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

-La clausola sociale è stata più volte oggetto di esame sia da parte della giurisprudenza, sia da parte delle Autorità di vigilanza, in particolare, il Consiglio di Stato ha asserito che "la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante" (Cons. Stato, sez.V, sentenza n. 3900/2009).

Non diversamente si è espressa, l'ANAC con il parere n. AG 19/13 e AG 20/13 del 13 marzo 2013, secondo cui: "la clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiami quale condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione del servizio, può ritenersi conforme ai principi del Trattato CE".

Visto che

L'inserimento della clausola sociale come salvaguardia occupazionale in caso di cambio appalto, nel contratto di appalto, nel capitolato e nel bando di gara è già stata deliberata da parte del Consiglio Regionale rispettivamente:

-nell'ordine del giorno n.179, approvato all'unanimità il 20 gennaio 2015 relativamente al trasporto pubblico locale;

-nella mozione n. 229 in cui si richiedeva: l'estensione della clausola a tutti gli altri settori, il riconoscimento della giusta retribuzione, delle clausole sociali e nuove norme negli appalti e l'individuazione, da parte di tutti committenti regionali e partecipati, nelle procedure pubbliche di affidamento delle clausole di trattamento economici e normativi più vantaggiose e garantiste per i lavoratori i tra i contratti collettivi nazionali;

Il Consiglio regionale impegna la giunta,

a farsi da garante per l'inserimento, a fini sociali, della clausola di salvaguardia nel bando di gara suddetto, affinché vengano garantiti i livelli occupazionali e la continuità lavorativa finora in essere; ponendo così come condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto.

PRIMO FIRMATARIO Frediani

Altre firme